



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Prot. n. 183
ORDINANZA NR. 2
DEL 14.01.2013

Oggetto: Divieto permanente di sosta per nomadi, campeggi abusivi con roulotte, caravan, campers e similari nel territorio comunale di Pontenure.

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale di Pontenure non esistono aree attrezzate con strutture idonee per consentire l'accampamento di caravans roulotte ecc. quali servizi igienici pubblici, scarichi nella pubblica fognatura, allacci all'acqua potabile, allacci alla energia elettrica, servizio specifico di raccolta rifiuti;

CONSIDERATO pertanto che la sosta non programmata di gruppi di persone non identificate comporta inconvenienti igienico-sanitari e può comportare problematiche e disagi nei luoghi ove avviene l'insediamento anche temporaneo, nonché turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica per la presenza non autorizzata di persone senza fissa dimora e stabile occupazione, spesso praticanti l'accattonaggio e per la possibilità che si verifichino episodi di microcriminalità;

DATO ATTO inoltre che su tutto il territorio comunale non vi sono campi nomadi e/o spazi attrezzati ed appositamente predisposti al ricevimento ed allo stazionamento dei succitati veicoli allo scopo di campeggio;

VISTI il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene;

VISTO L'ART. 52 Del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Il divieto permanente di accampamento e sosta su tutto il territorio comunale di Pontenure di nomadi, sia singoli che in gruppi, e campeggi abusivi di roulotte, caravan, campers, ed altri veicoli, adibite ad abitazione, con lo scopo di campeggio che appoggino al suolo oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino il suolo pubblico in misura eccedente la sagoma e l'ingombro proprio del veicolo. Sono fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi, o altre manifestazioni programmate e autorizzate;

- 2) Il divieto di allestire attendamenti, baracche o altre strutture precarie a scopo abitativo anche temporaneo sul suolo pubblico, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate nell'ambito di particolari e motivate circostanze;
- 3) Il divieto di scarico di liquidi, residui organici, e delle acque luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di apposti impianti di raccolta, salvo casi particolari motivati da specifiche esigenze e necessità che dovranno comunque essere smaltiti con le modalità consentite;
- 4) La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;
- 5) Una adeguata segnaletica recante i succitati divieti potrà essere posizionata nelle zone ed aree dove se ne ravvisi l'opportunità o la necessità;
- 6) La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e sarà pubblicizzata a mezzo stampa e altri mezzi di informazione;
- 7) Ai sensi dell'art. 3, quarto comma delle Legge 07 Agosto 1990 nr. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR- Emilia Romagna – da proporsi entro sessanta giorni dalla notificazione, oppure tramite il ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentarsi entro 120 giorni dalla data stessa.



Il Sindaco
Dott. ssa Angela Fagnoni